

(N. 1964-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2184)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 OTTOBRE 1951

Presentata nella seduta del 12 novembre 1951

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, di cui ci viene richiesta l'approvazione, riflette limitazioni all'uso del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe nelle lavorazioni civili.

Si tratta di metalli, il cui ordinato e razionato impiego, nella situazione internazionale che attraversiamo, interessa notevolmente i Governi, che della disciplina di quella situazione hanno la responsabilità e che negli or-

ganismi creati per attuare la reciproca cooperazione hanno preso accordi e decisioni.

Sorge la necessità di vietare l'uso di tali metalli in determinate lavorazioni, come risulta dalle tabelle A, B, C e D allegate al decreto (art. 1).

Poichè quei metalli sono usati come tali, o trasfusi in leghe determinate, il provvedimento legislativo in esame indica e qualifica opportunamente le varie forme degli stessi e

delle composizioni disciplinate, onde siano chiari gli oggetti delle disposizioni adottate (art. 2).

È agevole rilevare che le tabelle non contengono esclusioni che possano pregiudicare, o peggio sopprimere, la produzione delle piccole industrie e dei laboratori artigiani.

Il decreto ha cura anche di salvaguardare le lavorazioni in corso, onde evitare ad esse un imprevisto pregiudizio, ed opportunamente fissa un termine per l'espletamento delle stesse.

Esclude poi dal divieto i metalli, che servono a determinati usi della industria edilizia, nonché le minori e moderate consumazioni produttive (art. 3).

Oltre a consentire, come si è visto, il compimento delle lavorazioni in sviluppo, il decreto autorizza la vendita dei prodotti già fabbricati e, come logico, anche per essa prescrive un termine di esaurimento (art. 4).

Infine si accorda al Ministro per l'industria e il commercio (art. 4) la facoltà di derogare ai divieti indicati negli articoli 3 e 4, caso per caso, quando ciò sia reso opportuno da esigenze di carattere generale.

Tale disposizione si intende riferita a singole voci delle tabelle, che possono pertanto essere variate in rapporto a date esigenze ed in singoli settori.

Inoltre, potendosi rendere opportuna la esatta conoscenza delle giacenze dei ricordati metalli e delle rispettive leghe, in quanto il relativo accertamento è atto sia ad indicare la disponibilità su cui può farsi calcolo in rapporto ai successivi bisogni, sia a rilevare la influenza di possibili deroghe, l'articolo 6 accorda al Ministro la facoltà di emanare disposizioni atte a promuovere opportune denunce da parte dei detentori, nei modi già espressi dal decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1.

L'accertamento può estendersi, oltreché alla situazione attuale, anche a quella che possa formarsi in tempi successivi.

L'articolo 7 dispone che la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni suaccennate sia affidata al Ministero dell'Industria e commercio, che si avvale dei funzionari centrali e periferici normalmente addetti alla applicazione di simili leggi ed ai quali viene con-

ferita la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il decreto dispone inoltre che i controlli possano svolgersi anche sui libri, registri e documenti dei detentori e concretarsi pure in ispezioni ai depositi negli stabilimenti e negli esercizi.

Gli articoli 8 e 9 contemplano le sanzioni contro i contravventori, che sono fissate in misura maggiore per la violazione delle norme del decreto (da lire 50.000 di ammenda a lire 5.000.000) e in misura minore per la violazione delle norme emanate dal Ministero o per la omissione di tenuta dei registri di carico e scarico (ammenda da lire 10.000 ad un milione).

Effettuata una breve rassegna delle disposizioni del decreto in esame, soggiungiamo che norme sostanzialmente uguali a quelle che abbiamo ora riassunto hanno già avuto applicazione negli stessi Paesi produttori di rame, nickel e zinco, benchè la situazione di essi sia evidentemente migliore della nostra.

Le altre nazioni aderenti al Patto Atlantico furono, in seno all'O.E.C.E., coerentemente sollecitate alla emanazione delle norme stesse nei loro territori.

La mancata adozione di tali prescrizioni avrebbe pregiudicato anche gli approvvigionamenti, di cui veniamo a giovarci presso i Paesi produttori.

I suesposti rilievi spiegano adunque come il Governo abbia fatto ricorso alla forma del decreto-legge e non abbia potuto procrastinare il proprio intervento.

La materia reclamava urgente disciplina, anche in vista della rarefazione dei ricordati metalli, che si riscontrava in tutto il campo internazionale.

La critica più saliente, che si oppone al provvedimento legislativo in esame, e che può essere prevista, sorge, come si rileva anche dalla discussione che su di esso si è svolta alla Camera, dalla apprensione, anzi per taluni dalla convinzione, che esso costituisca uno strumento imposto alla nostra Nazione dalle maggiori Potenze occidentali per la supposta iniziativa di una guerra.

Chi, entrando nella disputa ormai antica, dedica un esame obiettivo alla situazione internazionale e attentamente considera gli

eventi che l'hanno determinata, può, crediamo, convincersi che il riarmo delle potenze occidentali non fu nè preordinato nè desiderato.

In ogni modo, lo stesso mandato, che il decreto-legge affida all'onorevole Ministro, di temperare gli effetti del provvedimento per riguardo ai bisogni civili, onde ancora soddisfarli nel limite del possibile, visibilmente

si concilia colla speranza che i rapporti internazionali possano migliorare e che un varco si schiuda ai pacifici voti dei popoli.

La 9<sup>a</sup> Commissione propone pertanto al Senato la conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942.

LONGONI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe, con la seguente modificazione:

*All'articolo 5, dopo le parole: « caso per caso », sono aggiunte le seguenti: « sentito il parere di una Commissione composta da rappresentanti degli industriali, degli artigiani e dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni, e tenendo in particolare considerazione le necessità dell'artigianato ».*